

**C.T.P. Parma, Sentenza n. 70/2020**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PARMA  
SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

PARMEGGIANI CARLO Presidente

LARINI EVIO Relatore

CRISAFULLI GIUSEPPA Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 211/2019 depositato il 09/05/2019

avverso SOLLECITO PAG n. (...) TARI 2015

contro:

COMUNE DI PARMA

P.ZZA GARIBALD11 43100 PARMA

- avverso SOLLECITO PAG n. (...) TARI 2015

contro:

(...)

difeso da:

(...)

proposto dal ricorrente:

(...)

difeso da:

(...)

Svolgimento del processo In fatto e diritto

Trattasi del ricorso proposto ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992, da "(...)", come in atti rappresentato e difeso, nei confronti del "COMUNE DI PARMA" e di "(...) SpA", avverso il sollecito di pagamento - avviso di accertamento n. (...) relativo alla tassa TARI per l'anno 2015, emesso dalla suddetta società, quale concessionaria dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi per il Comune di Parma, portante un recupero d'imposta di Euro. 2.546,03, oltre a sanzioni ed interessi per complessivi Euro. 3.515,00, a seguito del mancato versamento della suddetta tassa riguardante la conduzione di un esercizio commerciale adibito a ristorante - trattoria, posto in Parma alla strada (...), conduzione cessata in data 18.01.2016.

Più precisamente nell'anno 2016 la suddetta concessionaria del servizio inviava al ricorrente avviso bonario di pagamento che rimaneva inevaso, per cui con il sollecito di pagamento ora impugnato chiedeva al ricorrente il pagamento di quanto dovuto per la suddetta annualità, specificando che se avesse provveduto al pagamento di quanto dovuto entro giorni sessanta dal

ricevimento del sollecito, non sarebbe incorso nell'applicazione delle sanzioni nella misura del 30%, ma solamente nel recupero degli interessi moratori, come ben rappresentato negli allegati "F24" appositamente predisposti.

Avverso il suddetto sollecito-avviso di accertamento, il ricorrente ha quindi proposto ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 apposito ricorso-reclamo al fine di ottenerne l'annullamento, ed a seguito del diniego opposto, ha depositato il ricorso in esame nei confronti sia del concessionario che del Comune impositore, con richiesta di annullamento dello stesso eccependo un'unica eccezione relativa alla mancata notifica dell'avviso di pagamento sotteso al sollecito impugnato.

Concludeva quindi con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato e vittoria di spese.

Con comparsa di risposta in atti, si è ritualmente costituito in giudizio il "COMUNE DI PARMA" sostenendo, in diritto, l'inaammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva in considerazione del fatto che l'avviso impugnato risulta emesso dal funzionario responsabile del concessionario del servizio e nel merito per infondatezza dell'opposizione trattandosi di tributo da versare in autoliquidazione, concludendo con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di causa.

Parimenti si è costituita in giudizio "(...) SpA", sostenendo la totale infondatezza del ricorso, desumibile anche dal diniego formulato in risposta all'istanza di reclamo-mediazione, ribadendo che il tributo, per il quale nulla viene eccepito in merito alla sua debenza, deve essere corrisposto in autoliquidazione e che la disposizione normativa in materia impone il solo obbligo di fissare le scadenze di pagamento previste dall'Ente impositore e l'avviso bonario altro non è che un mero strumento di facilitazione del pagamento, per cui la mancata notificazione sostenuta dal ricorrente risulta influente ai fini del pagamento di quanto dovuto.

Precisava altresì che se il ricorrente avesse provveduto al pagamento di quanto dovuto entro il termine di sessanta giorni concesso dalla data del sollecito, non sarebbe incorso nell'applicazione delle sanzioni nella misura del 30%.

Veniva quindi concluso con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di causa.

In risposta alle suddette costituzioni in giudizio, con deposito in data 30.01.2020, il ricorrente ha proposto una memoria illustrativa nella quale ha ribadito le motivazioni inerenti la chiamata in causa del Comune di Parma ed ha sostenuto il vizio procedurale riguardante l'omessa notifica dell'atto presupposto al sollecito di pagamento, oltre a sostenere la nullità dell'atto per difetto di motivazione e l'illegittimità del sollecito di pagamento in merito all'applicazione della sanzione, in violazione dell'art. 24 del Regolamento comunale sulla TARI.

Concludeva quindi con la richiesta in via principale di accoglimento del ricorso ed in subordine della non applicazione di interessi e sanzioni.

Nella seduta in pubblica udienza in data odierna, le parti convenute, dopo ampio dibattito sulle rispettive enunciazioni formulate negli atti di costituzione in giudizio, con particolare

approfondimento della tematica relativa al tributo oggetto del contendere, si riportano alle rispettive tesi sostenute negli atti di costituzione in giudizio.

Il Collegio, riunito in Camera di consiglio, dopo aver esaminato la documentazione agli atti e valutato l'approfondimento intervenuto, ritiene che la vertenza per cui è procedimento debba essere indirizzata verso il rigetto del ricorso, per le motivazioni di seguito esposte.

Preliminarmente, circa la presunta insufficiente motivazione viene osservato che l'atto impugnato indica puntualmente la tipologia del carico dovuto e le modalità di pagamento.

Dette ragioni inducono a ritenere di dover respingere la richiesta di carenza di motivazione, in quanto le argomentazioni esposte nel sollecito di pagamento - avviso di accertamento risultano ampiamente sufficienti a motivare l'atto impugnato e ad esplicitare i loro effetti, come risulta dalla proposizione del puntuale ricorso, idoneo ad una efficace difesa, nel pieno rispetto del dettato di cui agli artt. 7 della legge n. 212/2000 e 6 del D.Lgs n. 31/2001.

Relativamente al tributo, in diritto, si osserva che la TARI è un tributo che deve essere corrisposto in autoliquidazione ai sensi della Legge n. 147/2013, e che quindi è onere del contribuente provvedere al pagamento dello stesso alle scadenze fissate dall'Ente impositore, senza che l'eventuale mancato ricevimento dell'avviso bonario determini la sua nullità.

Infatti la debenza del suddetto tributo non trova la sua fonte nell'avviso di pagamento, ma esclusivamente nella Legge.

L'avviso bonario inviato dal concessionario della riscossione del tributo in esame risulta essere un mero strumento di facilitazione del pagamento dovuto, ed il suo eventuale mancato recapito non assolve il contribuente dalle responsabilità conseguenti al mancato pagamento nei termini prefissati dall'Ente impositore.

Per quanto concerne il merito, si osserva che nulla viene esposto in merito alla debenza del tributo sollecitato e che tutte le argomentazioni addotte risultano infondate, erronee e pretestuose, specie avuto riguardo alla comunicazione del diniego all'istanza di reclamo, nella quale era chiaramente indicato, oltre alle motivazioni giuridiche inerenti il rigetto dell'istanza, che se avesse provveduto al pagamento del tributo nel termine di giorni sessanta previsto nel sollecito non avrebbe dovuto corrispondere alcuna sanzione.

Per le suddette motivazioni il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in via equitativa, nella misura di complessivi Euro 1500,00 da suddividersi in parti uguali a favore delle parti resistenti.

P.Q.M.

- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che determina in complessivi Euro. 1.500,00 da corrispondere in parti uguali al "COMUNE DI PARMA" e ad "(...) SpA".

Così deciso in Parma il 18 febbraio 2020.

Depositata in Segreteria il 25 febbraio 2020.